# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 13 dicembre 1985

## recante l'elenco degli stabilimenti della Spagna, in provenienza dei quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(85/606/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere ai requisiti generali e particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, nel corso di una prima ispezione, non era stato giudicato soddisfacente alcuno stabilimento; che la decisione 84/327/CEE della Commissione (3), ha fatto divieto agli stati membri, a livello comunitario, d'importare carni fresche in provenienza dagli stabilimenti della Spagna, pur prevedendo per i medesimi, a livello delle legislazioni nazionali, la facoltà di mantenere durante un periodo di sette mesi — per non interromperle troppo bruscamente — le correnti di scambio eventualmente esistenti con gli stabilimenti proposti dalle autorità spagnole;

considerando che da una nuova ispezione, eseguita in conformità dell'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE ed dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (4), è risultato che il livello igienico di uno stabilimento è nel frattempo migliorato e può essere quindi giudicato soddisfacente;

considerando che tale stabilimento può pertanto essere iscritto in un elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità;

considerando che la decisione 84/327/CEE che vietava agli stati membri l'importazione di carni fresche in provenienza dagli stabilimenti spagnoli dev'essere abrogata;

considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria;

considerando che l'importazione di carni fresche in provenienza dallo stabilimento che figura nell'elenco allegato restano sottoposte alle disposizioni di altre direttive nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato; che in particolare, l'importazione di certe categorie di carni in provenienza dai paesi terzi e la loro riesportazione verso altri stati membri, quali le carni che contengono i residui di alcune sostanze per le quali la regolamentazione comunitaria non è ancora armonizzata, resta soggetta alla legislazione dello stato membro destinatario conformemente alle disposizioni generali del trattato;

considerando che le disposizioni della direttiva 72/462/CEE si riferiscono alle importazioni di carni fresche dalla Spagna fino all'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Lo stabilimento della Spagna che figura in allegato è autorizzato ai fini dell'importazione nella Comunità di carni fresche in conformità del suddetto allegato.

2. Le importazioni in provenienza dallo stabilimento riferito al paragrafo 1 restano soggette anche alle altre disposizioni comunitarie adottate ed in particolare a quelle concernenti i requisiti di protezione di polizia sanitaria.

*Articolo 2*

Gli stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell'allegato.

*Articolo 3*

La decisione 84/327/CEE è abrogata.

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.
(3) GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 80.
(4) GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

*Articolo 4*

La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 1986.

*Articolo 5*

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1985.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*

---

*ALLEGATO*

**ELENCO DEGLI STABILIMENTI**

| Numero d'autorizzazione | Stabilimento | Indirizzo |
|---|---|---|
| | **CARNI OVINE E CAPRINE** | |
| | **Macello** | |
| MF 10.709/SS | Ernesto Montero Alonso | Irún, Guipuzcoa |